

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA-SVIZZERA

Accordo concernente il trattamento degli italiani in Svizzera e degli svizzeri in Italia in materia di sussidi di disoccupazione. (*Scambio di note fra la R. Legazione d'Italia a Berna e il Dipartimento dell'economia pubblica del Consiglio federale svizzero in data 4, 11, 15 e 16 marzo 1921.*)

1. Il Governo italiano assicura ai cittadini svizzeri domiciliati nel Regno il trattamento di reciprocità in materia di assistenza di disoccupazione, anche per ciò che concerne l'applicazione del Decreto 30 gennaio 1921.

La Svizzera accorda l'assistenza di disoccupazione ai cittadini italiani che hanno una residenza ininterrotta in Svizzera dal primo gennaio 1920. È fatta eccezione in favore di un'interruzione di residenza dovuta a mobilitazione, purchè l'interessato sia ritornato in Svizzera anteriormente al 1° gennaio 1921; questa eccezione si estende anche agli italiani che si sono recati in Italia, per regolarizzare la loro posizione militare, purchè gli interessati siano ritornati in Svizzera anteriormente al 1° gennaio 1921, e così pure agli italiani che per motivi di famiglia o di affari si sono assentati per breve tempo.

2. I cittadini italiani in Svizzera riceveranno in franchi il valore nominale dei sussidi accordati in lire ai cittadini svizzeri in Italia (1 fr. = 1 lira).

L'ammontare dei sussidi varia in relazione al salario normale secondo la misura seguente:

Classe	Salario giornaliero	Sussidio
1 ^a	fino a 4 frs.	Fr. 1,25
2 ^a	da 4 a 8 frs.	» 2,50
3 ^a	da oltre 8 frs.	» 3,75

3. — Il diritto al sussidio è determinato, per regola generale, dalle disposizioni legali vigenti nell'uno e nell'altro paese.

4. L'accordo resterà in vigore sino al 30 giugno 1921. Se non è denunciato un mese prima, sarà rinnovato di pieno diritto per una durata indeterminata. Esso potrà tuttavia essere denunciato in ogni tempo per una data qualsiasi posteriore al 30 giugno 1931, purchè tale denuncia sia fatta 30 giorni prima.

5. L'accordo avrà effetto dal 21 marzo 1921.

ITALIA-CECOSLOVACCHIA

Clausole del lavoro contenute nel Trattato di commercio e di navigazione (Roma, 23 marzo 1921).

Art. 35. — Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altro ed ai loro aventi diritto l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione ed alla libertà di associazione e di organizzazione professionale.

BELGIO

Legge 20 agosto 1920 concernente le pensioni di vecchiaia.

Questa legge concede ai cittadini belgi, residenti nel Belgio, nati prima del 1° gennaio 1858, al compimento del 65° anno di età, una pensione annua (art. 1), il cui ammontare varia da 720 a 600 fr., secondo la categoria a cui appartiene il Comune di residenza. La pensione è diminuita quando il beneficiario goda di altre rendite. La pensione non è cedibile ed è inalienabile. L'onere della pensione è a carico dello Stato per $\frac{5}{8}$, delle provincie per $\frac{1}{8}$ e dei comuni per $\frac{2}{8}$. La legge per ciò che concerne il trattamento degli stranieri contiene la seguente disposizione, informata al criterio della reciprocità legislativa specifica:

Art. 1°, comma 2°. — Gli appartenenti a paesi stranieri, che accordano vantaggi equivalenti ai nostri connazionali possono egualmente beneficiare del detto assegno di pensione.